

PROMOZIONE E DIMINUZIONE UMANA

Giovanni Torti

Nell'anno 813 il secondo concilio di Chalon-sur-Saône al canone 30 lamentò che alcuni padroni si arrogassero il diritto di sciogliere i matrimoni legittimi dei loro servi trasgredendo l'evangelico *Quod Deus coniunxit homo non separet* e prescrisse che i servi uniti in matrimonio, anche se appartenenti a padroni diversi, non potessero venir separati pur continuando a prestare i loro servizi. Il concilio aveva però cura di precisare: *hoc in illis observandum est ubi legalis coniunctio fuit et per voluntatem dominorum* (cfr. Mansi XIV, p. 99). Nella società franca del IX secolo non era possibile svincolare del tutto il matrimonio dei servi dall'autorità dei padroni. Ma tanto il costume quanto la dottrina dovevano poi svolgersi secondo l'indicazione di libertà che veniva dal sinodo carolingio di Chalon. Pietro Lombardo, verso il 1150-52, dopo aver riportato nelle *Sentenze* (IV. d. 36, c. 2) il canone 30 di quel concilio, riferisce che taluni erano d'avviso che i servi potessero contrarre validamente matrimonio anche all'insaputa dei padroni. Qualche anno dopo, il pontefice Adriano IV nella decretale *Dignum est* indirizzata ad Everardo arcivescovo di Salisburgo risolse definitivamente la questione con le memorabili parole: *Sane, iuxta verbum Apostoli [...] sicut in Christo Iesu neque liber, neque servus est, qui a sacramentis ecclesiae sit removendus, ita quoque nec inter servos matrimonia debent ullatenus prohiberi. Et, si contradicentibus dominis et invitis contracta fuerint, nulla ratione sunt propter hoc ecclesiastico iudicio dissolvenda* (*Decretales Gregorianae* IV, 9, 1).

E' ben noto che tanto le leggi romane quanto le germaniche attribuivano ai genitori poteri amplissimi sul matrimonio dei figli. In particolare secondo il diritto romano il consenso del *pater familias* era un requisito essenziale per la validità del matrimonio contratto dai figli non ancora formalmente emancipati. Anche qui la Chiesa, quando finalmente ottenne la piena giurisdizione sul matrimonio, promosse la libertà della persona compatibile coi giusti nessi della gerarchie naturali. El vero che Graziano nel *Decretum* (C. 28, q. 2, c. 12 dict.) considera *non legitimae* le nozze contratte senza il consenso paterno. Ma va ricordato che, secondo Graziano, un *coniugium non legitimum*, almeno fra battezzati, può essere *ratum*, ossia valido e indissolubile (C. 28, q. 2, c. 17 dict.).

Ad ogni modo la tradizione sia teologica sia canonistica, almeno dal XII secolo in poi, è unanime su questo punto: il consenso dei genitori

deve ordinariamente essere richiesto e si deve mostrare deferenza verso desideri che essi esprimono, ma il rifiuto del consenso da parte loro non invalida il contratto matrimoniale. Scrive san Tommaso, *Suppl.* q. 45, a. 5, ad 1: *Puella non est in potestate patris quasi ancilla ut sui corporis potestatem non habeat, sed quasi filia ad educandum. Et ideo secundum hoc quod libera est, potest se in potestate alterius absque consensu patris dare: sicut etiam potest aliquis vel aliqua intrare religionem absque consensu parentum cum sit persona libera.*

I Riformatori del XVI secolo furono unanimi nel sostenere, in contrasto con la tradizione cattolica, la nullità dei matrimoni contratti dai figli non ancora emancipati senza il consenso dei loro genitori o tutori e con terminologia imprecisa essi chiamavano tali matrimoni "clandestini". I più intransigenti erano d'avviso che i genitori avessero il diritto di annullare i matrimoni de figli contratti a loro insaputa anche se erano stati consumati e ne erano nati dei figli. Così pensavano Lutero e Theodor Beza. Quest'ultimo non esitò a definire "un gregge di porci posseduto da una legione di demoni" i padri del concilio di Trento che nel *Tametsi* avevano ribadito la validità delle nozze contratte dai figli senza il consenso dei genitori (cfr. *De repudiis et divortiiis*, Genavae 1569, p. 228). Altri come Melantone, Von Beust e Schneidewin, meno intransigenti, ma anche meno coerenti, sostenevano che non era in potere dei genitori invalidare le nozze "clandestine" dopo avvenuta la consumazione.

Per tacere di altri inconvenienti, non v'è dubbio che in una società spiccatamente patriarcale fare del *consensus paternus* un requisito per la validità dei matrimoni contratti dai figli non emancipati poteva sin troppo facilmente condurre ad abusi tirannici. Lo stesso Erasmo, pur criticando la dottrina e la prassi cattolica in questa materia, non esitava a riconoscere che la Chiesa aveva agito *in favorem liberorum* (cfr. *Opera*, t. V, Lugduni Batavorum 1704, col. 630). Si aggiunga che, secondo l'opinione generale dei riformatori, il semplice timore reverenziale non viziava il consenso al matrimonio. Erano quindi pienamente legittime le preoccupazioni che indussero Carlo V, imperatore cattolico, ad inserire nell'*Interim* del 1548 un paragrafo in cui veniva riaffermata la dottrina tradizionale della Chiesa: *Itaque cum patria potestas huic inter coniuges coniunctioni suo iuri cedat, audiendi non sunt qui volunt hoc tempore matrimonia vel sponsalia contracta scindi et irrita esse, si parentum consensus non accesserit. Nihil hic detrahimus oboedientiae quam liberi parentibus debent, sed nolumus parentes in impediendis aut dirimendis matrimoniis potestate sua abuti. Quia tamen censemus honestatis esse, ut liberi sine consilio et consensu parentum non contrahant, huius officii sui per concionatores sedulo admonendi sunt* (cfr.: Iudoc Le Plat, *Monumenta ad historiam Concilii Tridentini illustrandam*, Lovanii 1781-

1787, t. IV, p. 54). Non pare tuttavia ch , almeno in Sassonia, questa parte dell'*Interim* abbia avuto conseguenze pratiche.

Ma dal dispotismo dei genitori si doveva passare a un dispotismo nuovo e inaudito, quello dello stato. Come gli altri Riformatori Lutero sosteneva che il Nuovo Testamento permette il divorzio propriamente detto, ossia lo scioglimento del vincolo, in due casi, l'adulterio e l'abbandono colpevole (quest'ultimo, inteso in senso piuttosto stretto nel *De captivitate Babylonica*, venne poi interpretato da Lutero in un significato sempre pi  largo). Egli riteneva per  che il vangelo in quanto "legge spirituale" valesse solo per la coscienza dell'individuo e non si potesse applicare al reggimento politico: nel legiferare in materia di divorzio il principe non era quindi legato al Nuovo Testamento. Ma non aveva forse detto Ges : *Quod Deus coniunxit homo non separet*? A questa obiezione Lutero risponde: "Si sappia che, quando l'imperatore e le autorit  costituite nelle loro leggi e ordinanze sciolgono i matrimoni, non   un uomo che li scioglie ma Dio". (cfr. *Tischreden*, n. 2256). Della stessa opinione erano Brenz, Monner e in definitiva anche Melantone.

Dunque, mentre il concilio di Chalon e la decretale *Dignum est* per tutelare il matrimonio degli umili avevano opposto la norma assoluta della parola di Dio alle prevaricazioni e alle pretese di un'autorit  pur legittima nel suo ambito, il luteranesimo collocava il potere politico al di sopra della scrittura e ne faceva, in buona sostanza, il padrone del vincolo matrimoniale.

Padrone di diritto e di fatto giacch  il divorzio venne ad essere un atto giudiziale, ci  che non era stato mai. E' vero che, almeno per quel che riguarda l'adulterio, Lutero e Melantone erano d'avviso che il matrimonio fosse sciolto *ipso facto* dall'atto di infedelt  e che quindi la sentenza del giudice avesse soltanto valore dichiaratorio;   vero che le cause matrimoniali nei paesi luterani furono trattate per lungo tempo dai concistori che erano pur sempre tribunali ecclesiastici; ma   anche vero che la giurisdizione dei concistori emanava dall'autorit  secolare (addirittura, secondo Grozio e Pufendorf, i tribunali ecclesiastici erano semplici dipartimenti del governo civile) e che inoltre i *Landesf rsten* esercitavano sul divorzio un potere discrezionale (il cosiddetto "divorzio esecutivo").

Quando nel 1749 la Prussia, prima fra gli stati luterani, trasferi le cause matrimoniali dai concistori ai tribunali civili, il processo di appropriazione del vincolo coniugale da parte dello stato poteva dirsi quasi compiuto; diciamo "quasi" perch  allo stato, padrone ormai dello scioglimento del vincolo, non restava che diventar padrone anche della sua formazione.

E' quello che avverr  nel 1792 in Francia con l'introduzione del matrimonio "civile" obbligatorio. Sorger  allora la figura del "coniuge di sta-

to" ignota non solo alla tradizione cattolica, ma altresì a tutte le culture e le civiltà pre moderne. E il "coniuge di stato" potrà trovar normale che lo stato stesso pretenda, come avviene oggi, di sostituirsi a lui, persino mediante apposite magistrature, nelle direzione e nel governo della famiglia. Sono le vicende cui va incontro la "promozione" e la "liberazione" dell'uomo quando si stacca dalla parola di Dio, dal diritto naturale e dalla esperienza.